



CAMPIONATI NAZIONALI M.S.P. DI CALCIO A 5

REGOLAMENTO

Per quanto non riferito nelle presenti disposizioni si farà riferimento al “Regolamento Ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio a Cinque”.

ART. 1 – FORMULA DEI CAMPIONATI NAZIONALI M.S.P. DI CALCIO A 5

I Campionati Nazionali M.S.P. di Calcio a 5 si disputeranno nell'ultima o penultima settimana del mese di giugno di ogni anno sportivo.

Possano partecipare ai Campionati Nazionali di calcio a 5 solo le squadre che hanno partecipato alle fasi di Campionati Provinciali e Regionali dei Comitati periferici.

Sono ammesse 16 squadre che saranno suddivise in quattro gironi iniziali da quattro squadre ciascuno che si disputeranno all'italiana con partite di sola andata. Le prime due squadre classificate di ciascun girone accedono direttamente ai quarti di finali, le vincenti alle semifinali e finali.

ART. 2 – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI

2.1 – Affiliazione

Per partecipare ai Campionati Nazionali M.S.P. di Calcio a 5 tutte le squadre devono essere affiliate al MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA.

2.2 - Tesseramento atleti e dirigenti

Ogni giocatore ed ogni dirigente di società iscritta deve essere regolarmente tesserato. Per gli atleti minorenni è richiesta, pena l'esclusione, l'autorizzazione sottoscritta da chi ne esercita la potestà.

2.3 – Tesserati F.I.G.C. e altri enti

Visto il carattere dilettantistico e promozionale dell'attività non esistono limiti di età per gli atleti partecipanti. Sono ammessi ai Campionati i Tesserati Atleti F.I.G.C. che svolgono attività dilettantistica o giovanile di calcio, i Tesserati Atleti presso altri enti, federazioni o F.I.G.C. iscritti ad attività ufficiale nell'anno sportivo in corso. Non sono ammessi i Tesserati Atleti che svolgono attività di Calcio a 5 nei campionati F.I.G.C. Serie A1/A2/B, per quanto riguarda la serie C1 sono ammessi due giocatori.

ART. 3 – VINCOLO SOCIETARIO

3.1 – Società con più squadre iscritte

Alle società sportive che partecipano con più squadre ai Campionati Nazionali MSP di Calcio a 5 non è consentito durante il corso dello stesso il passaggio di giocatori da una squadra all'altra.

Pertanto ogni giocatore rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato la sua prima partita nel torneo.

3.2 – Infrazione al vincolo Societario

Nei casi in cui si constati, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, un'infrazione a codesta norma, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo;
- squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata;
- perdita della gara o delle gare per 0-6 a tavolino;

ART. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE

4.1 – Quota di iscrizione

La quota di iscrizione ai Campionati Nazionali M.S.P. di calcio a 5 è di Euro 100,00 ogni squadra verrà omaggiata di un pallone gara ufficiale

ART. 5 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DEI DIRIGENTI

5.1 – Presentazione delle distinte giocatori e dirigenti

L'elenco dei giocatori dovrà essere presentato all'arbitro in copia unica, ben leggibile, almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.

Lo stesso dovrà essere compilato in tutte le sue parti e riportare:

- a) indicazione della gara (avversario, data, orario e luogo dell'incontro, girone) cui l'elenco si riferisce;
- b) numero di maglia, nome e cognome, data di nascita e numero di tessera M.S.P. di ciascun giocatore (indicando il capitano e il vice-capitano);
- c) nome e cognome, numero di tessera M.S.P. dei dirigenti presenti in panchina (obbligatoriamente vi dovrà essere un Dirigente Responsabile);
- d) colore della maglia da gioco
- e) contestualmente all'elenco dei giocatori si dovranno consegnare all'arbitro i cartellini M.S.P. per l'annata in corso di ciascuno degli atleti e dei dirigenti indicati in distinta.

5.2 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera M.S.P.

In casi eccezionali, con nulla osta della segreteria organizzativa, è consentita la partecipazione alla gara ad atleti e dirigenti momentaneamente sprovvisti della tessera M.S.P. accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Eventuali irregolarità comportano:

- a) la perdita della gara a tavolino per 0-6;
- b) la squalifica del Dirigente Responsabile che ha sottoscritto la dichiarazione consegnata all'arbitro.

5.3 – Giocatori ritardatari

I nominativi dei giocatori devono obbligatoriamente essere iscritti sull'elenco giocatori presentato all'arbitro. Il direttore di gara potrà concedere l'entrata in campo anche a giocatori non presenti durante l'identificazione, purché i loro nominativi siano indicati su tale elenco. Al momento dell'eventuale utilizzo di quest'ultimi, i giocatori dovranno consegnare all'arbitro il proprio tesserino M.S.P. per l'opportuna identificazione.

5.4 – Dirigente Responsabile

Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco un Dirigente Responsabile. Questa funzione può essere svolta dal Capitano della squadra.

5.5 – Il Presidente della Società

Il Presidente della Società è responsabile dell'identità personale dei giocatori.

Il Presidente della Società è responsabile dell'idoneità medico – agonistica dei giocatori.

5.6 – Partecipazione con documento falsificato

In caso di accertata falsificazione del tesserino M.S.P. e/o di altri documenti d'identificazione, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita per 0-6 a tavolino della gara o delle gare in cui si è verificata l'irregolarità;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) squalifica per tre mesi al Dirigente Responsabile e al Presidente della società;

ART. 6 – CERTIFICAZIONE MEDICA

6.1 – Certificato medico dei giocatori tesserati

Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva.

La firma del Presidente della società sul Modello di tesseramento attesta che il giocatore è in possesso del certificato medico per la pratica agonistica dell'attività sportiva per l'annata in corso, indispensabile per la partecipazione ai tornei di calcio a cinque nell'ambito del M.S.P..

Al Presidente andranno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza a tale norma.

Il M.S.P. declina ogni responsabilità, ritenendo le società moralmente e materialmente responsabili d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito.

ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

7.1 – Espulsione dal terreno di giuoco

La squalifica minima di una giornata dovuta ad espulsione dal terreno di gioco è automatica.

7.2 – Squalifica per somma di ammonizioni

- a) Un giocatore sarà squalificato per una gara al raggiungimento della seconda ammonizione.
- b) Le ammonizioni semplici o con diffida saranno azzerate al termine della Fase eliminatória dei Campionati Nazionali MSP.

7.3 – Squalifica di giocatori e dirigenti

Un giocatore squalificato non può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull'elenco giocatori.

Un dirigente squalificato dalla Commissione Disciplina non può prendere parte alle gare come atleta.

7.4 – Schieramento di un giocatore squalificato

Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda ugualmente parte ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara a tavolino per 0-6;
- b) alla squalifica verrà aggiunta la giornata (o le giornate) in posizione irregolare.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

8.1 – Omologazione dei risultati

L'omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Unico Nazionale.

8.2 – Provvedimenti adottati dal Giudice Unico

Il Giudice Unico, dai Referti e dai Rapporti di gara pervenutigli dai Giudici di gara, adotterà i provvedimenti disciplinari nei confronti degli organismi affiliati e tesserati (organismi, dirigenti, tecnici, atleti e/o soci tesserati) che hanno partecipato alle gare, provvedendo a darne loro comunicazione nelle forme previste dalle norme organizzative della manifestazione.

8.3 – Indagini del Giudice Unico

Anche in assenza di reclamo di parte, si precisa che il Giudice Unico e la Commissione Disciplina, in pendenza di ragionevoli dubbi sulla perpetuazione di illeciti sportivi, hanno il diritto di aprire accertamenti d'ufficio.

8.4 – Fatti di particolare gravità

Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento, potranno essere applicate ammende fino ad un massimo di Euro 150,00.

8.5 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari

La decisione del Giudice Unico, motivata, sarà depositata presso la segreteria organizzativa per essere registrata e per assicurarne l'eventuale esecuzione. L'ufficialità e la validità dei provvedimenti si ha dal momento in cui gli stessi appaiono sul Comunicato Ufficiale. E' sempre facoltà del Presidente Nazionale revocare o diversificare in senso favorevole all'associato le sanzioni comminate dal Giudice Unico.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI ALTRI ENTI

9.1 – Squalifiche di altri enti

I giocatori e i dirigenti che avessero in corso provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione, superiori a mesi DUE, comminati da altri enti o federazioni, devono ritenere tali provvedimenti efficaci a tutti gli effetti anche per l'attività presso il M.S.P.. L'eventuale infrazione a questa norma, constatata sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, comporta i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo;
- b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società;
- c) perdita della gara o delle gare per 0-6 a tavolino;

ART. 10 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

10.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari

Avverso le decisioni e i provvedimenti adottati dal Giudice Unico è possibile proporre ricorso in prima istanza allo stesso Giudice.

10.2 – Tempi di proposizione dei ricorsi

Gli organismi affiliati ed i tesserati possono proporre ricorso al Giudice Unico, a pena inammissibilità, entro 2 ore dalla ratifica del provvedimento, contestualmente al versamento della tassa ricorso di Euro 50,00 c/o la segreteria organizzativa.

10.3 – Atti e documenti del ricorrente

Il ricorrente può allegare al ricorso documenti e chiedere di essere ascoltato.

10.4 – Ricorsi di Seconda Istanza

Avverso le decisioni in Prima Istanza le società potranno ricorrere in Seconda Istanza al Giudice Unico Nazionale MSP Italia secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva Regionale MSP.

Il Giudice Unico Nazionale esaminerà tali ricorsi emettendo delibere definitive per la Prima Istanza.

10.5 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi

Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo del M.S.P., i provvedimenti di squalifica e/o di sospensione fino a due giornate e le sanzioni amministrative.

10.6 – Inammissibilità dei ricorsi

Non sono ammessi ricorsi di carattere tecnico e per errore tecnico dell'arbitro.

ART. 11 – RECLAMI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

11.1 – Reclami delle Società su posizioni irregolari di giocatori

I reclami sulla posizione irregolare degli atleti e/o dei dirigenti debbono essere presentati con le seguenti modalità:

- 1) preannuncio scritto fatto all'arbitro a fine gara o fatto pervenire alla segreteria del M.S.P. entro e non oltre 2 ore dalla disputa dell'incontro. Il preannuncio deve essere firmato dal Dirigente Responsabile o dal Presidente della squadra reclamante ed essere opportunamente motivato.
- 2) reclamo, in unica copia, consegnato o fatto pervenire alla segreteria del M.S.P..
- 3) Versamento della tassa reclamo di euro 30,00, che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo stesso.

11.2 – Reclami incompleti

I reclami mancanti anche di uno solo dei predetti requisiti non verranno esaminati dal Giudice Unico e la tassa non verrà restituita. Tuttavia i reclami potranno essere presi in esame dal Giudice Unico per proseguire d'ufficio accertamenti e/o iniziative che ritenesse di fondata opportunità.

ART. 12 – DIREZIONE GARE, CAMPI E PALLONI, VARIE

12.1 – Direzione delle gare

Le gare sono dirette da arbitri tesserati all'M.S.P. Italia.

Tutte le gare sono dirette da un solo arbitro (facente funzione anche di cronometrista), salvo le gare della fase finale dirette dal doppio arbitro.

12.2 – Palloni

La squadra prima nominata dovrà mettere a disposizione i palloni ufficiali forniti dall'organizzazione per la disputa della gara. Per la squadra inadempiente sarà comminata una ammenda di € 25,00.

12.3 – Giocatori in panchina

I giocatori che effettuano il preriscaldamento a bordo campo devono indossare una tuta o una casacca che li distingua dai giocatori presenti sul rettangolo di gioco.

Tutti i componenti della panchina devono sostare sulla stessa durante la gara e sono soggetti alla medesima disciplina delle persone ammesse in campo. Durante l'intervallo di gara, tra il primo e secondo tempo, le squadre dovranno invertire la panchina.

ART. 14 – DURATA DELLE GARE, RITARDI

14.1 – Durata dei tempi di gara

Ciascun tempo di gara durerà 15 minuti (o venti) con intervallo massimo di 5 minuti. L'arbitro, prima del termine del primo e del secondo tempo, comunicherà alle panchine delle due squadre i minuti da recuperare.

14.2 – Tempo di attesa per l'inizio della gara

Il tempo di attesa per iniziare la gara è fissato in un tempo di gara (15 o 20 minuti).

Trascorsi i 20 minuti, senza che la squadra sia pronta per entrare sul terreno di gioco, l'arbitro non farà disputare la gara.

14.3 – Mancata presentazione di una squadra

Se una squadra non si presenta in tempo utile sul terreno di gioco verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara a tavolino col risultato per 0-6,
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) una ammenda di € 50,00.

ART. 15 – RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO

15.1 – Impossibilità di continuare una gara o rinuncia durante una gara

Se la rinuncia avviene durante una gara per raggiunto numero minimo di giocatori, è prevista la perdita della gara a tavolino per 0-6, o con il punteggio del campo se peggiore.

Se la rinuncia, prima del termine della gara avviene per altri motivi verranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara per 0-6, o con il punteggio del campo se peggiore;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda di Euro 50,00 alla società;
- d) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società per due mesi.

Vengono fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi svolti dal Giudice Unico.

15.3 – Rinuncia partecipazione torneo

Nel caso in cui una squadra dovesse rinunciare, o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di giuoco, per tre volte (anche non consecutive) entro il girone di andata, verrà considerata "rinunciataria" a tutti gli effetti. In questo caso tutte le gare (sia quelle già disputate che quelle ancora da disputare) verranno considerate "nulle".

Nel caso in cui la terza rinuncia avvenisse nel girone di ritorno, tutte le partite già disputate rimarranno confermate, mentre per quelle ancora da disputare si determinerà la sconfitta a tavolino per 0-6 a carico della società rinunciataria.

In entrambi i casi la quota della cauzione non verrà restituita.

ART. 16 – CLASSIFICHE E INCONTRI AD ELIMINAZIONE DIRETTA

16.1 – Compilazione delle classifiche

Qualora al termine delle gare a gironi, fase eliminatoria, dei Campionati Nazionali M.S.P. di Calcio a 5, due o più squadre si trovassero a parità di punti in classifica, per l'ammissione alle fasi successive si procederà con il seguente criterio:

- 1) Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell'ordine:
 - a) il risultato degli scontri diretti
 - b) la differenza reti negli scontri diretti;
 - c) la differenza reti complessiva;
 - d) il numero di gol segnati;
 - e) la classifica in coppa disciplina;
 - f) il sorteggio.
- 2) Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell'ordine:
 - a) la classifica avulsa;
 - b) la differenza reti della classifica avulsa;
 - c) la differenza reti complessiva;
 - d) il numero di gol segnati;
 - e) la classifica in coppa disciplina;
 - f) il sorteggio.

16.2 – Conteggio dei punti in classifica

Agli effetti della compilazione della classifica, per ogni gara, vengono assegnati i punti nel modo seguente:

- ⇒ 3 punti per la vittoria;
- ⇒ 1 punto per il pareggio;
- ⇒ 0 punti per la sconfitta.

16.3 – Incontri ad eliminazione diretta

Nelle gare ad eliminazione diretta in partita unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocherà un tempo supplementare da 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà ai rigori tre per squadra.

Nelle gare ad eliminazione diretta in caso di parità nelle reti segnate nell'arco delle due partite, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore tre per squadra.

ART. 17 – VARIAZIONI DI DATA, CAMPO E ORARIO

17.1 – Calendario delle gare

Il Comitato Organizzatore provvede alla pubblicazione e alla stesura dei calendari con date, orari e campi di gioco.

17.2 – Variazioni di calendario

Il Comitato Organizzatore, per causa di forza maggiore, può variare, rispetto al calendario in precedenza reso noto alle società, la designazione del terreno di gioco, del giorno e/o dell'orario di una o più gare.

ART. 18 – COMUNICATO UFFICIALE

18.1 – Comunicato Ufficiale

Il Comunicato ufficiale verrà pubblicato nella bacheca del Centro Sportivo che ci ospita.

ART. 19 – PREMIAZIONI

Verranno premiate le prime quattro squadre classificate, il miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore del Campionato, il miglior giocatore dei Campionati Nazionali. Tutte le altre squadre partecipanti verranno omaggiate di una "targa di Partecipazione". La squadra più corretta verrà premiata con la Coppa Disciplina.

ART. 20 – NORME FINALI

20.1 La declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Unico in prima istanza e alla Commissione di Disciplina Regionale M.S.P. di Verona in seconda ed ultima istanza.

20.2 Il Movimento Sportivo Popolare Italia, il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.

20.3 Il Movimento Sportivo Popolare Italia, il Comitato Organizzatore si riservano inoltre la facoltà di adire le vie legali nei confronti delle Società o dei singoli atleti che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza e violenza verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA SETTORE CALCIO A 5